



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 56/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE
ST TELEVISION (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“ST TELEVISION”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2,
COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. 177/05 IN
COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F),
PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO
DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 2/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*l’emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha accertato, in data 23 gennaio 2014, la violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)*, punto 3) del D.Lgs 177/2005, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) e art. 10, comma 2, *lett. c)* All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS da parte dell'Associazione culturale ST.Television, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale avente carattere comunitario "ST.Television", per aver trasmesso, in data 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2013, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza. Con atto, Cont. Associazione Culturale ST Television/ST Television - 02/14/DIR, datato 24 gennaio 2014 e notificato in data 27 gennaio 2014 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale la violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, *lett. n)* e *lett. aa)*, punto 3) d.lgs. 177/05 in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, *lett. f)*, punto 1) e 10, comma 2, *lett. c)*, All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver la suddetta emittente trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data:

- 1 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 09:00 – 10:00 (32,756%), 15:00 – 16:00 (26,111%), 16:00 – 17:00 (23,900%), 19:00 – 20:00 (25,100%), 21:00 – 22:00 (26,572%) e 23:00 – 24:00 (29,872%);

- 2 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 03:00 – 04:00 (27,283%), 14:00 – 15:00 (27,872%), 17:00 – 18:00 (27,289%), 19:00 – 20:00 (27,983%) e 22:00 – 23:00 (27,856%);

- 3 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 19:00 – 20:00 (35,222%), 20:00 – 21:00 (25,839%), 22:00 – 23:00 (27,656%) e 23:00 – 24:00 (27,250%);

- 4 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 07:00 – 08:00 (23,356%), 19:00 – 20:00 (28,800%), 21:00 – 22:00 (40,733%), 22:00 – 23:00 (23,422%) e 23:00 – 24:00 (22,033%);

- 5 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 04:00 – 05:00 (26,394%), 06:00 – 07:00 (26,006%), 07:00 – 08:00 (18,778%), 08:00 – 09:00 (20,239%), 10:00 – 11:00 (21,578%) e 11:00 – 12:00 (26,178%);

- 6 luglio 2013 nelle seguenti fasce orarie: 12:00 – 13:00 (25,194%), 13:00 – 14:00 (22,244%) e 14:00 – 15:00 (28,456%);

- 7 luglio nelle seguenti fasce orarie: 04:00 – 05:00 (22,994%), 08:00 – 09:00 (22,178%), 14:00 – 15:00 (21,306%), 16:00 – 17:00 (25,617%), 19:00 – 20:00 (23,006%), 20:00 – 21:00 (21,650%), 21:00 – 22:00 (22,006%), 22:00 – 23:00 (26,078%) e 23:00 – 24:00 (21,567%).

2. Deduzioni della società

L'Associazione culturale ST Television nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 27 febbraio 2014, con contestuale richiesta di audizione, ha chiesto in via principale, l'archiviazione, e, in subordine, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al minimo edittale, con concessione del beneficio del pagamento rateizzato, e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione della disciplina del cumulo giuridico. A sostegno di tali richieste ha evidenziato il breve lasso temporale intercorso tra la data di rilascio dell'autorizzazione ministeriale e la data dell'accertamento della violazione contestata, sottolineando che l'errore è dovuto alla precocità ed inesperienza tecnica da parte dello staff operante all'interno dell'Associazione. In aggiunta la parte ha rilevato la modesta capacità trasmissiva del segnale, limitata a una sola frazione del Comune di Lamezia Terme (CZ), nel periodo oggetto della contestazione, per dimostrare di non aver agito per conseguire un vantaggio economico. A riprova di quanto affermato la stessa ha allegato la copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 e l'estratto della situazione contabile dell'emittente al 31 dicembre 2013. La suddetta associazione in sede di audizione, svoltasi presso il Co.re.com. Calabria in data 21 marzo 2014, oltre a riportarsi integralmente a quanto già esposto nelle giustificazioni ha sottolineato che: "...l'Associazione Culturale S.T. Television è divenuta titolare e fornitrice di contenuti in forza di Autorizzazione del MISE rilasciata il 9 maggio 2013, acquisita i primi di giugno del 2013 (...) precisamente solo un mese prima, rispetto alla violazione contestata". E ribadisce che "...l'errore è stato involontario e commesso in buona fede...". Il legale rappresentante, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, in quanto si è trattato di un "...errore (...) dovuto anche all'inesperienza dello staff operante all'interno dell'emittente, *native digital*...", precisando che: "...l'unico *crawl* scorrevole è stato prontamente rimosso dai palinsesti giornalieri dell'emittente per eliminare le conseguenze della violazione contestata. Lo stesso ha inoltre esibito la copia del provvedimento di attribuzione della numerazione automatica LCN, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – il 9 maggio 2013. Infine in merito alla messa in onda del *crawl* scorrevole, ha esibito un contratto di pubblicità stipulato con la "Sivim Junior S.r.l.", a dimostrazione che la somma percepita dall'emittente per la pubblicità contestata è stata irrisoria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, alla luce di quanto dichiarato dall'Associazione, ha ritenuto di non accogliere le dichiarazioni rese in sede di audizione, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso e la responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, che grava su ogni emittente e confermando pertanto la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in

data 7 maggio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, applicando il cumulo giuridico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 689/1981, tenendo conto che le violazioni contestate sono frutto dell'ingenuità, della poca competenza e della scarsa esperienza dell'Associazione. Premesso quanto sopra, dalla documentazione presa in visione, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento ai giorni di diffusione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Calabria su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, in quanto incombe, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il rispetto del limite di affollamento orario.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale della sanzione pari a 1.033,00 (euro milletrentatre/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei programmi che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto immediatamente a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 25.691,92 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Associazione Culturale ST Television, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale ST Television con sede a Lamezia Terme, Via San Teodoro, Vico II, Seggio 9 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3), del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 56/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 56/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani